

**Tribunale di Verona – Sez. Lavoro – Sentenza 2.3.2011
(Composizione monocratica – Giudice GESUMUNNO)**

Omissis

La ricorrente ha agito dinanzi al giudice civile del Tribunale di Verona esponendo di avere collaborato, assieme al coniuge D.Z., ai genitori di quest'ultimo S.Z. e A.M. e, negli ultimi tempi, anche assieme alla cognata M.Z. in una impresa familiare avente per oggetto l'acquisto, la costruzione, ristrutturazione, vendita e permuta di beni immobiliari sia rustici e urbani. Le attività dell'impresa familiare, secondo la ricostruzione della parte attrice, si attuavano anche mediante la costituzione di società alle quali venivano fittiziamente intestati gli immobili acquistati con i proventi della attività dell'impresa familiare. La parte attrice chiedeva pertanto che, previo accertamento del proprio apporto lavorativo nell'impresa familiare in misura quanto meno pari al 25%, venisse dichiarato il suo diritto ad una corrispondente quota di proprietà degli immobili in questione attualmente fittiziamente intestati in parte alle società I.P. S.r.l. e I.Z. S.r.l. e in parte a taluni dei convenuti come meglio specificato nelle conclusioni sopra riportate. Le parti convenute si sono costituite in giudizio ed hanno eccepito la nullità della citazione, l'improponibilità ed inammissibilità delle domande di parte attrice. In via riconvenzionale anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. hanno chiesto la condanna della attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima trascrizione della domanda diretta all'accertamento della proprietà degli immobili.

Le parti convenute in corso di causa proponevano distinti ricorsi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere in via d'urgenza la cancellazione della trascrizione.

Il giudice civile rilevava che la causa apparteneva alla competenza del giudice del lavoro e la rimetteva al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione.

La causa e i sub procedimenti cautelari venivano assegnati al giudice della sezione lavoro il quale concedeva i termini per l'integrazione degli atti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. Depositate le memorie integrative il giudice fissava l'udienza di discussione ritenendo la causa matura per la decisione. All'udienza del omissis la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo, con motivazione riservata.

La parte convenuta D.Z. ha eccepito in via preliminare l'esistenza di un accordo transattivo stipulato con l'attrice in occasione della regolazione dei rapporti personali e patrimoniali nel procedimento dapprima di separazione e poi di divorzio. In particolare nella sentenza di separazione, in cui i coniugi avevano formulato conclusioni congiunte, si dava atto che le parti avevano definito i loro rapporti economici pregressi anche relativamente alle somme dovute a qualsivoglia titolo dal signor Z. alla signora R., "ivi comprese quelle relative e/o connesse ai pregressi rapporti di collaborazione lavorativa. La sentenza di divorzio su conclusioni congiunte dava atto che alla ricorrente erano state corrisposte somme e trasferiti beni a definizione di ogni rapporto patrimoniale.

L'eccezione non è fondata. Infatti gli accordi in questione non menzionano espressamente i diritti fatti valere nella presente controversia e quindi non si può ravvisare un valido accordo transattivo con riferimento specifico alle pretese nascenti dal lavoro asseritamente svolto nell'impresa familiare. La collaborazione lavorativa menzionata nella sentenza di separazione deve intendersi, in mancanza di ulteriore specificazione, nei termini di ipotetico rapporto individuale di lavoro tra il sig. D.Z. e la ex coniuge, mentre nella presente causa vengono fatti valere diritti nei confronti del sig. Z. come partecipante all'impresa familiare.

Le domande di parte attrice sono infondate nel merito e devono essere rigettate integralmente.

Secondo la ricostruzione suggerita dalla prevalente dottrina, a cui aderisce in maniera sostanzialmente unanime la giurisprudenza di legittimità e di merito, l'art. 230 bis è norma diretta non già a disciplinare l'impresa, bensì – e la sua collocazione nel libro I ne è la prima conferma – a dettare lo statuto minimo dei diritti del familiare che collabori nell'impresa. La disciplina dell'impresa familiare non incide di per sé sulla titolarità dell'impresa medesima ovvero sul regime di proprietà dei beni organizzati ed utilizzati nella gestione della stessa. Secondo tale impostazione l'impresa familiare ha natura individuale e l'art. 230 bis disciplina esclusivamente i rapporti interni tra i partecipanti all'impresa.

La parte attrice ha invece allegato una attività imprenditoriale frutto di una collaborazione paritaria di tutti i partecipanti e quindi ha dedotto in sostanza una gestione in forma associata dell'attività imprenditoriale, con pari apporto apparentemente con pari poteri decisionali.

L'istituto della impresa familiare, secondo l'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza ha natura residuale e cioè ha la funzione di tutelare i diritti dei collaboratori familiari qualora non vi siano altri istituti su cui fondare le proprie pretese. Nel caso in esame, la situazione giuridica dedotta dalla parte attrice potrebbe invece trovare tutela mediante i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di coloro che partecipano ad una società di fatto, eventualmente passando attraverso l'accertamento della simulazione delle intestazioni dei beni acquistati con i proventi dell'attività sociale.

In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di una fattispecie rientrante nella impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c., l'azione di natura reale non potrebbe trovare accoglimento. Infatti, secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza la disciplina in esame non incide sulla titolarità dell'impresa nè sul regime di proprietà dei beni acquistati con gli utili dell'attività. Ne consegue che il diritto di partecipazione ai beni acquistati con gli utili dell'impresa si risolve in un diritto personale di credito, realizzabile all'atto dello scioglimento della impresa familiare o del recesso del familiare collaboratore.

Le domande di parte ricorrente devono pertanto essere rigettate integralmente in quanto dirette ad accertare l'acquisto di un diritto reale quale conseguenza della attività svolta dalla attrice nell'azienda familiare. Deve essere quindi ordinata la cancellazione della trascrizione delle domande in questione ai sensi dell'art. 2668 c.c. Il rigetto delle

domande di parte attrice e la cancellazione della trascrizione assorbono le domande cautelari svolte in corso di causa dalle parti convenute.

Omissis